



ORIGINALE

# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 63

DEL 17/12/2012

OGGETTO: 

Approvazione del Regolamento Comunale per il servizio di Affidamento Familiare dei Minori ai sensi del D.A. 481/2005. Revoca deliberazione Consiliare n.46 del 12/08/1010
---

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 17,00 nella sala del Comun, si è riunita la Commissione straordinaria, nominata con D.P.R. 30 luglio 2012 composta dai seguenti sigg.:

				Presente
1	Dott.ssa ESTHER	MAMMANO	Presidente	x
2	Dott.ssa NATALIA	RUGGERI	Commissario	x
3	Dr. SALVATORE	MALLEMI	Commissario	x

Partecipa alla riunione il Dr A. Scianna, Segretario Generale di questo Comune.

\*\*\*\*\*

# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia Regionale di Trapani

PROPOSTA DELIBERAZIONE SU INIZIATIVA DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE, AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI AI SENSI DEL D.A. 481/205. REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.46 DEL 12 AGOSTO 2010".

Richiamata la deliberazione consiliare n. 46 del 12/08/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per il servizio di affidamento familiare dei minori;

Vista la Direttiva interassessoriale pubblicata sulla GURS n.11 del 18 marzo 2005 e il Decreto del 28 febbraio 2005, pubblicato sulla GURS n.14 dell'1 aprile 2005 emanato dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie locali, che ha apportato modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento tipo del servizio di affidamento familiare ai minori;

Dato atto che si rende necessario uniformarsi a quanto sopra apportando le dovute modifiche all'attuale Regolamento Comunale;

Vista la legge n.184 del 04/05/1983, che disciplina l'affidamento familiare dei minori;

Vista la legge regionale n.22 del 09/05/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia;

Vista la legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Vista la legge n.149 del 28/03/2001 "Modifica alla legge 4/05/1983 n.184" che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori;

Viste le linee guida del piano socio-sanitario della regione Siciliana – triennio 2010/2012 - in attuazione della legge 328/2000;

Atteso che l'istituto dell'appoggio non è previsto da alcuna norma di rango primario e che è precluso all'Autorità Amministrativa adottare alcun provvedimento in assenza di una specifica norma che attribuisce competenze o funzioni e modalità degli stessi, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Considerato che alla luce della suddetta normativa si rende necessario modificare l'attuale regolamento inerente al servizio comunale di affidamento familiare dei minori;

Visto il vigente O.R.EE.LL:

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

## Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

## Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

## Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (all.n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all.n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

## Art.4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente all'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

## Art. 5

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;

L'affidatario, qualora lo richiedesse, ha diritto ad avere un contributo mensile, che in caso di affidamento giudiziale è determinato in € 400,00, indipendentemente dal reddito posseduto, da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita.

L'entità del contributo di cui sopra è ridotta del 50% nel caso di affidamento consensuale.

Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);

Verrà assicurato ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psicosociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;

Verrà stipulato un contratto di assicurazione atto a garantire da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

## Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

## Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

#### Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

#### Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

#### Art.10

Il presente Regolamento, completo di n.3 (tre)allegati si compone di n.10 articoli ed entra in vigore successivamente alla ripubblicazione dello stesso, per gg.15, all'Albo on line del Comune.

Esprimendo con la presente proposta parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo a mente dell'art.12 della legge regionale n. 30/2000.

**PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) Di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 12/08/2010 con all'oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale sull'affidamento familiare e appoggio familiare di minori";
- 2) Di approvare l'allegato nuovo Regolamento comunale del Servizio di affidamento familiare dei minori, composto di n.10 articoli che si allega alla presente sub lett. A.

**IL Responsabile del Settore  
Socio Culturale  
(Dott. Vita Fidi)**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**


Vista la superiore proposta corredata del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente

**DELIBERA**


- 1) Di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 12/08/2010 con all'oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale sull'affidamento familiare e appoggio familiare di minori";
- 2) Di approvare l'allegato nuovo Regolamento comunale del Servizio di affidamento familiare dei minori, composto di n.10 articoli che si allega alla presente sub lett. A.

Approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE

Che copia della presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi (art. 11 L.R. 44, comma 1).

Campobello di Mazara, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi dell'art. 12 L.R. 3/12/91, n.44

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

Comma 1 ( trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione)

Comma 2 (immediatamente esecutiva)

(la voce che interessa viene segnata con un X a fianco)

Campobello di Mazara, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_